

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUE O VESSATORIE INSERITE NEI CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI E TRA PROFESSIONISTI E CONSUMATORI.

Articolo 1: FINALITÀ.

Le presenti linee procedurali istituiscono e disciplinano il funzionamento, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ del servizio di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto destinate a regolare i rapporti tra professionisti e tra professionisti e consumatori.

Il Segretario Generale della CCIAA sovrintende all'esercizio delle funzioni di controllo, sentito il parere della Commissione di Regolazione del Mercato che coincide col Consiglio della Camera Arbitrale di cui al successivo art. 2.

Il Segretario Generale può delegare alla firma degli atti di sua competenza il Responsabile delle Attività Finalizzate alla Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica per quanto concerne l'avvio d'ufficio del procedimento di controllo e l'adozione dei provvedimenti conclusivi del procedimento.

Articolo 2: CONSIGLIO ARBITRALE E COMPITI DI CONTROLLO SULLA VESSATORIETÀ DEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI.

La valutazione tecnica circa la sussistenza di eventuali profili di vessatorietà o iniquità nei contratti destinati a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori è riservata al Consiglio Arbitrale in veste di Commissione Tecnica di Regolazione del Mercato.

Articolo 3: ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO ARBITRALE.

Il Segretario del Consiglio della Camera Arbitrale è la persona responsabile degli atti concernenti la ricezione delle richieste di avvio del procedimento di controllo nonché dell'istruttoria dei procedimenti avviati; deve inoltre curare la pronta trasmissione ai membri del Consiglio della Camera Arbitrale di tutti gli atti e documenti del caso, affinché possano partecipare alle sedute della Consiglio stesso con piena cognizione di causa.

Articolo 4: OGGETTO DEL CONTROLLO.

Oggetto del controllo è l'insieme delle clausole contrattuali contenute nell'ambito di regolamentazioni predisposte da professionisti (intesi ai sensi dell'art. 1469 bis) o loro associazioni, per disciplinare uniformemente la generalità dei rapporti con i consumatori in relazione alla cessione di un bene o alla prestazione di un servizio.

Articolo 5: FORME DI CONTROLLO.

Le funzioni di controllo sulle condizioni generali di contratto sono esercitate:

- a) d'ufficio;*
- b) su richiesta del consumatore del professionista o delle loro associazioni.*

Le richieste di cui al comma precedente saranno prese in considerazione ove contengano:

- 1. l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;*
- 2. l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento;*
- 3. copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l'esame;*
- 4. lettera di incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente sia un professionista che agisce per mezzo di un rappresentante.*

Articolo 6: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

a) Avvio d'ufficio del procedimento

Qualora il Segretario Generale, o un suo delegato, ritenga opportuno l'avvio di un procedimento di controllo in relazione a possibili casi di condizioni generali di contratto inique o vessatorie, richiede il prescritto parere al Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale, che trasmette prontamente per conoscenza al Segretario la documentazione.

b) Avvio della fase istruttoria

Il Segretario del Consiglio della Camera Arbitrale, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, avvia la fase istruttoria ed acquisisce tutti gli elementi necessari al completamento della stessa; successivamente trasmette copia degli atti, unitamente alla documentazione allegata all'eventuale domanda, ai membri del Consiglio Arbitrale.

L'avviso di inizio del procedimento è prontamente comunicato all'eventuale richiedente da parte del Segretario Generale della Camera di Commercio.

Il servizio di controllo previsto dal presente regolamento è erogato gratuitamente per il primo anno di attività.

Articolo 7: PROCEDIMENTO DI ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO ARBITRALE

Il Consiglio Arbitrale, considerata la documentazione istruttoria e valutati i documenti presentati e le eventuali memorie, dopo approfondita discussione esprime il proprio motivato parere che trasmette al Segretario Generale della Camera di Commercio.

Articolo 8: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

Qualora sia accertata l'insussistenza di profili di iniquità o di vessatorietà nel testo contrattuale sottoposto all'esame del Consiglio della Camera Arbitrale, il Segretario Generale comunica al consumatore e alle rispettive associazioni il negativo esito del controllo effettuato.

Qualora invece, in seguito all'istruttoria, risultino accertati profili di vessatorietà, il Segretario Generale della Camera di Commercio diffida il professionista o l'associazione di professionisti dal futuro impiego delle clausole inique.

In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente o di elusione della stessa, il Segretario Generale della Camera di Commercio propone alla Giunta di convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti perché sia inibito l'uso delle condizioni generali di contratto ritenute abusive.

I provvedimenti, assunti dal Segretario Generale o dalla Giunta in esito al procedimento di controllo, devono essere pubblicati mediante affissione all'Albo Camerale e devono essere comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al consumatore al professionista o alle rispettive associazioni.